UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
UFFICIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI LEGALI
Trasparenza e anticorruzione

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261557-
E-mail: giuseppina.galizia@uniupo.it

ALLEGATO A

PROCEDURA

SEGNALAZIONI DI ILLECITO WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23.06.2023,

sentite le rappresentanze sindacali

INDICE.....
PREMESSA.....
DEFINIZIONI.....

Art. 1 – Ambito di applicazione.....
Art. 2 – Persone che possono effettuare la segnalazione.....
Art. 3 – Oggetto della segnalazione.....

Art. 4 – Disciplina della segnalazione anonima.....
Art. 5 – Modalità per l'effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione……
Art. 6 – Fasi del procedimento di gestione della segnalazione……
Art. 7 – Fase di registrazione……
Art. 8 – Fase di valutazione preliminare……..
Art. 9 – Fase istruttoria……
Art. 10 – Fase di trasmissione……
Art. 11 – Riservatezza dell'identità della/del segnalante……
Art. 12 – Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione.……
Art. 13 – Divieto di ritorsione
Art. 14 – Comunicazione delle ritorsioni all'A.N.AC, ulteriori misure di protezione e sanzioni. Rinvio……
Art. 15 – Limitazioni di responsabilità……
Art. 16 – Rinunce e transazioni……..
Art. 17 – Condizioni per le misure di protezione……
Art. 18 – Notizie sullo stato di segnalazione……
Art. 19 – Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali……
Art. 20 – Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing……..
Art. 21 – Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing……
Art. 22 – Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura……

ALLEGATO 1 - Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24……..
ALLEGATO 2 - Indicazioni per la segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica……..
ALLEGATO 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali .....
ALLEGATO 4 - Modello segnalazione whistleblowing aggiornato……
ALLEGATO 5 – Descrizione tecnico funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente……..
ALLEGATO 6 - Approfondimenti misure di sicurezza adottate dal responsabile esterno del trattamento dati.....

PREMESSA

L'Università del Piemonte Orientale, di seguito la «**Università**» o «**UPO**» favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Università, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di pubblica amministrazione, l'UPO applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai "**soggetti del settore pubblico**" di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

Ai fini della regolamentazione interna del canale di *whistleblowing* UPO tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;

b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;

c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;

d) i termini procedurali;

e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;

f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

L'UPO assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata esclusivamente alla/al RPCT**, quale unica/o destinataria/o dell'Università competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Nell'Allegato alla presente Procedura, coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, sono infine indicate le modalità per effettuare una **segnalazione esterna** ovvero una **divulgazione pubblica**.

DEFINIZIONI

A.N.AC.	l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» (legge n. 190/2012).
DPF	Dipartimento della Funzione Pubblica.
DECRETO	Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 2023 *recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".*
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'UPO e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colei/colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

	intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con l'UPO nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
PIAO	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di UPO adottato ai sensi del D.L. n. 80/2021, del D.Lgs. n. 150/2009, nonché della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione.
SEGNALAZIONE o SEGNALARE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta all'Università redatta senza l'indicazione dell'identità della/del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge.
SEGNALANTE o SEGNALARE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.
RPCT	La/Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'UPO, nominato ex art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	La/Il RPCT, come sopra definito.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell'Università e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. La/Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dala/dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità dell'Università**, di cui la/il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dalla Procedura medesima, laddove la/il segnalante **renda nota la propria identità** alla/al RPCT.

2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. La presente Procedura non si applica:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale della/del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 2

Persone che possono effettuare la segnalazione

1. La presente Procedura si applica alle seguenti persone:

a) le/i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'UPO;

b) le/i lavoratrici/lavoratori autonome/i, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché le/i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'UPO;

c) le/i lavoratrici/lavoratori e le/i collaboratrici/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'UPO;

d) le/i libere/i professioniste/i e le/i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'UPO;

e) le/i volontarie/i e le/i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'UPO;

f) le/gli azioniste/i e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore dell'UPO, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;

b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

c) durante il periodo di prova;

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi le/i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.

4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto dell'UPO e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) della presente Procedura.

5. Ferma restando quanto previsto dal Decreto in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di una/un dipendente dell'UPO presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

Art. 3

Oggetto della segnalazione

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per quanto applicabile all'Università;

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2. Al fine di consentire alla/al RPCT di curare le dovute verifiche, la/il segnalante precisa nella segnalazione - nella maniera più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.

3. In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare:

a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

b) la descrizione del fatto;

c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto[1].

Art. 4

Disciplina della segnalazione anonima

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'UPO, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. L'UPO, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei all'Università pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing*, mediante protocollo "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

Art. 5

Modalità per l'effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione

1. La/Il segnalante può effettuare la segnalazione alla/al RPCT dell'UPO mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) in forma scritta:

- tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente *link* https://www.uniupo.it/it/segnalazione-illeciti-whistleblowing, sull'apposito:

  - **link per il dipendente**, qualificandosi **obbligatoriamente** attraverso il **sistema SPID**: https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=1
  - link **per il cittadino,** in cui **non è richiesta l'identificazione tramite SPID** e non è obbligatorio inserire i dati relativi all'identità del segnalante**:** https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=0 In questo caso non potranno essere concesse al segnalante le tutele previste dalla legge.

---

[1] **Art. 1, comma 3, del Decreto**. *"Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".*

Art. 1, comma 4, del Decreto. *"Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.*

seguendo le istruzioni ivi riportate al seguente link: https://docs.google.com/document/d/1kOeQJ1ewIwB3aEKtyq8Nkx-Xm-8Kiaoy3AiY5JIjnE8/edit?usp=sharing e riportate nell'allegato **ALLEGATO 5** alla presente Procedura;

- tramite posta ordinaria, utilizzando preferibilmente il Modello allegato alla presente Procedura, in doppia busta chiusa, con la dicitura "**Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing**", all'indirizzo: Palazzo del Rettorato, Via Duomo n. 6 – 13100 Vercelli**.**

b) **in forma orale**, mediante **chiamata telefonica non registrata** al numero dedicato **0161/261557,** nella seguente fascia di reperibilità: giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o dalle ore 15.00 alle ore 17.00. La segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura della/del RPCT. La/Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

c) **richiesta di incontro diretto con il RPCT entro 5 (cinque) giorni**, previa fissazione di appuntamento con chiamata telefonica al numero dedicato di cui alla precedente lett. b). In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso della/del segnalante, è documentata a cura della/del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, la/il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Al fine di **massimizzare la tutela della riservatezza,** é preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).

3. Qualora la/il RPCT risulti **persona coinvolta**, la/il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dalla/dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia alla/il segnalante.

5. Si precisa che, ai sensi del Decreto, la segnalazione ovvero la denuncia possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti ivi indicati – alla/il RPCT ovvero all'A.N.AC., all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Il Decreto prevede altresì la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, l'UPO raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, alla/al RPCT, ai sensi della presente Procedura. I presupposti per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono indicati nell'**ALLEGATO 2** alla presente Procedura.

Art. 6

Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:

a) registrazione;

b) valutazione preliminare;

c) istruttoria;

d) trasmissione.

Art. 7

Fase di registrazione

1. A seguito della ricezione della segnalazione, la/il RPCT provvede:

- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing,* attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla **corretta identificazione della/del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi della/del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità della/del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- a rilasciare alla/al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità della/del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

Art. 8

Fase di valutazione preliminare

1. La/Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata alla/al segnalato;

b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;

c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali della/del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultima/o;

d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere alla/al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza della/del segnalante;

e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. La/il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione per:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'UPO;

b) manifesta incompetenza dell'UPO sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti della/del *whistleblower,* i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere **c)** ed **f)** del comma precedente, la/il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, la/il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione alla/al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), al Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente fondata, la/il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 9

Fase istruttoria

1. Ove necessario, e sempre che non la segnalazione sia ritenuta ammissibile, la/il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, la/il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni dell'Amministrazione e/o organi di controllo interno dell'Università, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, delle/di consulenti esterne/i specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le strutture dell'UPO interessate dall'attività di verifica della/del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza della/del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare la/il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti alle/ai colleghe/i. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano alla/al datrice/datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale della/del lavoratrice/lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, la/il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione alla/al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), al Consiglio di Amministrazione.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, la/il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

8. La fase istruttoria deve concludersi entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Art. 10

Fase di trasmissione

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata la/il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

a) la/il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;

b) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

2. In ogni caso, la/il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima dell'UPO.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, la/il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità della/del segnalante e degli altri soggetti la va identità va tutelata.

4. Il Consiglio di Amministrazione e la/il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente la/il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) la/il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la/il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Art. 11

Riservatezza dell'identità della/del segnalante

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della/del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso della/del segnalante, **a persone diverse dal RPCT**, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

3. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità della/del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della/del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della/del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpata/o, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare ***solo*** in presenza del consenso espresso della/del segnalante alla rivelazione della propria identità. La/Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpata/o, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità della/del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. La/Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpata/o entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultima/o e alla/al RPCT. È fatto divieto assoluto alla/al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso della/del segnalante, l'identità

della/del segnalante medesimo alla/al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

6. La/Il RPCT, in ogni caso, dà avviso alla/al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. L'UPO tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della/del segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa alla/al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica ovvero in occasione della chiamata telefonica o, ancora, dell'incontro diretto, quest'ultima/o è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, peri i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 12

Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:

- **a)** alla/al segnalante;
- **b)** alle/ai facilitatrici/facilitatori;
- **c)** alle persone del medesimo contesto lavorativo della/del segnalante e che sono legate ad ella/egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **d)** alle/ai colleghe/i di lavoro della/del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della/o stessa/o e che hanno con detta/o segnalante un rapporto abituale e corrente;
- **e)** agli enti di proprietà della/del segnalante o per i quali ella/egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della/del segnalante.

2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

3. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti della/del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 13
Divieto di ritorsione

1. La/Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colei/colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;

- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 14
Comunicazione delle ritorsioni all'A.N.AC, ulteriori misure di protezione e sanzioni. Rinvio

1. La/il segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto[2], anche in sede giudiziaria.

2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Decreto[3].

Art. 15
Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile la/il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto[4], o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata alla/al RPCT dell'UPO, a quanto previsto dalla presente Procedura.

---

[2] **Art. 19 del Decreto.**
"1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo".

[3] **Art. 21 del Decreto.**
1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

[4] Art. 1, comma 3, del Decreto. "Resta ferma *l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali*

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la/il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 16
Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Art. 17
Condizioni per le misure di protezione

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- **a)** al momento della segnalazione, la/il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
- **b)** la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante *"Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche"* e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata alla/al RPCT dell'UPO, a quanto previsto dalla presente Procedura.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 18
Notizie sullo stato di segnalazione

1. La/Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni alla/al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dalla/dal RPCT medesimo.

2. La/Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 19
Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Università.

2. Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta istituzionale.

3. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura della/del RPCT, presso i locali dell'UPO, come individuati dalla/dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

4. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Università, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente alla/al RPCT.

5. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.

6. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

7. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.

8. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'UPO, per il tramite della/del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

9. L'UPO definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.

10. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

Art. 20
Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing

1. La/Il RPCT organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni delle/degli incolpate/i, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:

a) identificare le aree di criticità di UPO sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture della Università;

b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;

c) ove richiesto, rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing*, con le modalità di cui all'1, co. 14, della legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero del Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 21
Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

1. L'UPO, con adempimenti a cura della/del RPCT:

a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché in una sezione specificamente dedicata del sito istituzionale dell'Università e, comunque, nella sezione del sito istituzionale dell'Ateneo, denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" / "Whistleblowing".

b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni all'Università, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. L'UPO garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore della/del RPCT e della/del Responsabile dello Staff di Supporto alla/al RPCT.

3. L'UPO garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

4. L'UPO intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale *internet*, etc.).

Art. 22

Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UPO ed entra in vigore a decorrere dal **15 luglio 2023**.

2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dalla/dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti dell'UPO, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" nonché resa disponibile nella *intranet* dell'Ateneo.

ALLEGATO 1 - Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24……..

ALLEGATO 2 - Indicazioni per la segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica……..

ALLEGATO 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali .....

ALLEGATO 4 - Modello segnalazione whistleblowing aggiornato…….

ALLEGATO 5 – Descrizione tecnico funzionale della procedura informatizzata……..

ALLEGATO 6 - Approfondimenti misure di sicurezza adottate dal responsabile esterno del trattamento dati.....

ALLEGATO 1 - Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Allegato 1
Allegato

Parte I
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

    i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
    ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione delladirettiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);
xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e2002/59/CE;
v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del

18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;
2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,84/156/CEE, 84/491/CEE,86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom e2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);
2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE)n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.

2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/83/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;
iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,98/27/CE,2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
ix)regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
ii)regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

ALLEGATO 2 - Indicazioni per la segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica

A) Segnalazione esterna. Condizioni

1. È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il canale di segnalazione interna di cui all'art. 6 della presente Procedura non è attivo;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
c) la/il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la/il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 titolato "Canali di segnalazione esterna" del D.Lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

3. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
5. Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:
   a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
   b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
   c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
   d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
   e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
   f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
   g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.
6. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

B) Divulgazioni pubbliche

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna (di cui all'art. 6 della presente Procedura) ed esterna (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 24/2023) ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 24/2023), alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli sopraindicati e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

ALLEGATO 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa rilevante in materia di Whistleblowing

***

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (o "DPO")

Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 94021400026, sede del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli.

La/il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all'indirizzo: affarigiuridici@uniupo.it

L'Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all'indirizzo email: dpo@uniupo.it

Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di trattamento

I dati personali oggetto di trattamento sono i dati forniti volontariamente dalla/dall'interessato:

- sulla piattaforma https://wb.anticorruzioneintelligente.it;
- tramite posta ordinaria;
- in forma orale, mediante chiamata telefonica non registrata al numero dedicato;
- richiesta di incontro diretto con il RPCT;

e comportano la successiva acquisizione e trattamento degli stessi. La/L'interessata/o è libero di fornire i dati personali richiesti, il loro mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di attivare l'iter di esame della segnalazione.

Sono raccolti i seguenti dati personali delle/dei Segnalanti (dipendenti dell'ente o equiparati):

- Nome e Cognome
- Luogo e data di nascita
- Datore di lavoro
- Posizione/Ruolo lavorativo
- indirizzo di posta elettronica
- Codice Fiscale

Nel modulo di segnalazione, la/il segnalante potrebbe riportare dati personali di altre persone.

Per il Responsabile della Prevenzione della corruzione ed eventuali collaboratrici/collaboratori autorizzati, oltre ai dati già indicati, sono raccolti i seguenti dati:

- indirizzo ip
- dati di log

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi della normativa rilevante in materia di Whistleblowing.

Al fine di garantire la riservatezza della/del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad

esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della/del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della/del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE).

Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali.
I dati personali saranno comunicati ex lege alla/al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione. Potranno altresì essere comunicati:

- a persone fisiche autorizzate dalla/dal RPCT, vincolate alla riservatezza;
- all''Autorità Giudiziaria e/o Contabile su loro richiesta;
- all'ufficio procedimenti disciplinari e, quindi, al soggetto segnalato ma solo con il consenso espresso del segnalante.

I dati personali sono inoltre trattati informaticamente dalla/dal Responsabile del trattamento, società esterna fornitrice della piattaforma tecnologica in uso. La società è vincolata alla riservatezza e ha sottoscritto uno specifico accordo per il trattamento dei dati personali in qualità di responsabile del trattamento con l'Ateneo.
Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all'indirizzo di contatto del DPO dpo@uniupo.it, avendo cura di specificare il motivo della richiesta.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dal Spazio Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale.
Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (come ad esempio per la gestione dei programmi internazionali Erasmus) l'Università garantisce che tale trasferimento avverrà esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali (come ad esempio la stipula di clausole contrattuali standard con il soggetto che riceverà i dati).

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale criterio di conservazione, i dati potranno essere conservati per finalità di difesa e tutela dell'Università in sede giudiziaria e per finalità di archiviazione, con accesso limitato, in ogni caso per un tempo non superiore a 5 anni.

Diritti dell'interessata/o

L'esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell'art. 12 (5) del GDPR. In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l'interessata/o può esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR,
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR;
- diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'Interessata/o ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessata/o risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.
Per tutte queste richieste l'interessata/o si può rivolgere all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale all'indirizzo Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli o tramite email all'indirizzo affarigiuridici@uniupo.it), oppure contattando il DPO all'indirizzo dpo@uniupo.it

La/il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Università, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/679. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalata/o) è preclusa la possibilità di rivolgersi alla/al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati da parte dell'Amministrazione.

ALLEGATO 4 - Modello segnalazione whistleblowing aggiornato

SEGNALAZIONE INTERNA

WHISTLEBLOWING

D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE n. 1937/2019

Alla/al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell' UPO

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva UE n. 1937/2019, quanto segue:

***

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale in UPO	
Incarico / Ruolo in UPO	
Altra posizione (es. partecipante a una selezione, stagista, tirocinante, ex dipendente di UPO, etc.)	
Specificare se la/il Segnalante è dipendente o collaboratrice/collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per l'UPO, precisando il nominativo della/del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti	
Telefono	
Indirizzo Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma ***NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale della/del Segnalante (se presente)***	

***

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	**Data della segnalazione**	**Stato / Esito della segnalazione**

IMPORTANTE NOTA PER LA COMPILAZIONE:

NELLA DESCRIZIONE DELL'ILLECITO NON INDICARE RIFERIMENTI AL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE

DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE/CONDOTTA ILLECITA	
Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto **Nome, cognome, qualifica** *(possono essere inseriti più nomi)*	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto *(Nome, cognome, qualifica, recapiti)*	
Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto	

Descrizione del fatto	
Qualificazione della violazione ***(facoltativo)***	**1)** Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); **2)** condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per quanto applicabile; **3)** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; **4)** atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; **5)** atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; **6)** atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5); **7)** Altro: ……
INTERESSI PERSONALI DELLA/DEL SEGNALANTE ***In questo campo la/il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione alla/al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione*** ***COMPILAZIONE FACOLTATIVA***	
CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' AI SENSI DELL' ART. 54-*BIS*, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 ***COMPILAZIONE FACOLTATIVA***	La/Il segnalante, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare, o presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità alla/al segnalato; o NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità alla/al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

Avviso preventivo

In conseguenza della presente segnalazione è possibile che la sua segnalazione debba essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. Nel caso in si proceda in tal senso, Lei sarà informato dell'inoltro alla competente Procura competente; eventuali successive integrazioni alla presente segnalazioni dovranno essere trasmesse all'Autorità giudiziaria individuata.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma della/del dichiarante per esteso, leggibile]

_____

Alla presente dichiarazione si allega:

1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità della/del dichiarante.
2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

ALLEGATO 5 – Descrizione tecnico funzionale della procedura informatizzata

ALLEGATO 6 - Approfondimenti misure di sicurezza adottate dal responsabile esterno del trattamento dati

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Sede Legale: Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino
- Numero di telefono: 011 19878715
- Posta certificata:tecnolink@mypec.eu
- Persona di riferimento: Antonio Cappiello
- Indirizzo email: cappiello@anticorruzioneintelligente.it

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

A seguito dell'utilizzo del servizio in cloud Whistleblowing Intelligente https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ possono essere acquisiti dati relativi a persone identificate o identificabili.

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dalla piattaforma.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del servizio.
I c.d. cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Il sito utilizza altresì cookies analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi visitano la piattaforma. I dati sono raccolti all'unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del della piattaforma e per verificare il corretto funzionamento della stessa; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell'identificazione dell'Utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l'accertamento di reati di natura informatica o su richiesta di un'Autorità pubblica.
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell'utente.

ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti dalla piattaforma https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ sono trattati dalla Società:

Interzen Consulting s.r.l., con sede in Pescara, Strada Comunale Piana 3, cap. 65129 (P. IVA e C.F. 1446720680), in persona dell'amministratore delegato pro tempore regolarmente nominata da Tecnolink S.r.l con atto formale come sub responsabile del trattamento dei dati personali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO PRIVACY

Il Responsabile indirettamente e il sub responsabile direttamente, attua le seguenti misure:

- si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto
- applica le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni individuate dall AGID
- applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB
- garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante sistemi di autenticazione forte
- adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

- adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico]
- adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge
- luogo fisico di archiviazione dei dati: Italia
- modalità' di conservazione dei dati, conservazione digitale

Vedasi il dettaglio delle misure riportato più avanti

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati sino al termine dell'incarico di erogazione del servizio di "Whistleblowing Intelligente" e comunque per un periodo di tempo non superiore ad anni 5.

Intelligenza Organizzativa

Descrizione tecnica e funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente

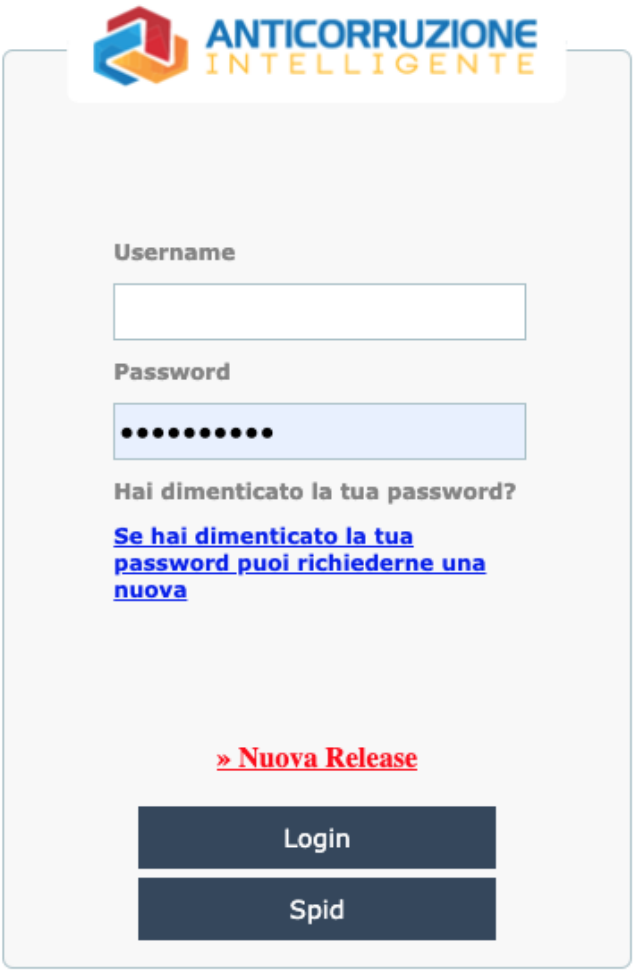

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)
Tel. +39 011 19878715 *PEC* tecnolink@mypec.eu *Sito internet* **www.e-tecnolink.it**
C.F. e P.IVA 07504810016 *REA* TO - 900169 *Cap. Sociale* €10.400,00 int. versato

DESCRIZIONE GENERALE DELLA SOLUZIONE **3**
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA E SICUREZZA APPLICATIVA **6**
LIVELLI DI ACCESSO **11**
DESCRIZIONE DEI CASI D'USO DEL SISTEMA **11**
Autenticarsi 11
Cambiare la password 11
Impostare il funzionamento del sistema 13
Pubblicare i link di accesso per i Segnalanti 13
Accedere alla piattaforma di segnalazione 14
Leggere l'atto organizzativo, le note esplicative e l'informativa sul trattamento dei dati personali 14
Accedere al modulo di segnalazione attraverso il canale specifico (dipendenti/equiparati) 14
Accedere al modulo di segnalazione attraverso il canale generico 15
Creare una segnalazione nel canale specifico (dipendenti/equiparati) 15
Creare una segnalazione nel canale generico 21
Dopo aver inviato la segnalazione 21
Acquisizione della segnalazione da parte del Responsabile 22
Esame dei requisiti essenziali della segnalazione 23
Affidare ad un collaboratore l'esame preliminare 25
Esaminare una segnalazione 25
Richiedere chiarimenti/ integrazioni 26
Integrare la segnalazione e/o rispondere alle richieste di chiarimenti/integrazioni 26
Accedere ai dati relativi all'identità del segnalante 27
Registrare le attività istruttorie e di verifica 27
Scrivere la relazione conclusiva 28
Chiudere la segnalazione 29
Monitorare il processo della singola segnalazione 29
Continuare il dialogo RPC- Segnalante anche quando la segnalazione è chiusa 30
Esprimere il consenso (o negarlo) a rivelare l'identità di segnalante in caso di procedimento disciplinare 30
Creare la reportistica 31
Lavorare con la Dashboard 32
Cambiare il Responsabile della prevenzione della corruzione 35
SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E NORMATIVA **36**

DESCRIZIONE GENERALE DELLA SOLUZIONE

Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di malamministrazione denominato “Whistleblowing Intelligente”, offerto in modalità Software as a Service (SaaS), conforme alle Linee Guida adottate dall’ ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e al decreto legislativo del 10 marzo 2023, n.24 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

Il servizio è presente nel Marketplace dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, verificabile al seguente link https://catalogocloud.acn.gov.it/service/657

“Whistleblowing Intelligente” è sul mercato dal 2016, è stato utilizzato da oltre 150 clienti (ASL, Enti Locali, Camere di Commercio, Aziende pubbliche e Consorzi di bonifica) ed è sottoposto a continua manutenzione evolutiva.

Il sistema permette di utilizzare due canali distinti di ingresso delle segnalazioni, uno per i dipendenti e soggetti equiparati con obbligo di identificazione e, l’altro, senza obbligo di identificazione.

Gli utenti possono accedere alla piattaforma utilizzando sia Personal Computer sia Tablet e sia Smartphone.
La connessione avviene con protocollo protetto.

Il sistema permette ai segnalanti di allegare file di ogni tipo (documenti, audio, video).

Particolare cura è stata messa sulla problematica della semplicità d’uso, sia lato segnalante sia lato personale coinvolto nell’esame delle segnalazioni.
Il soggetto responsabile ha a disposizione questo semplice navigatore:

Il segnalante, invece, parte da questa semplice ed essenziale pagina WEB:

Tutti i campi contengono una guida di compilazione per facilitare l'uso del sistema.

E' possibile personalizzare i contenuti delle informazioni (Nome Ente; Stemma o Logo ente; Informativa trattamento dati personali; atto organizzativo) e le policy di amministrazione come i numero giorni minimo per la presa in carico della segnalazione; numero giorni massimo per la conclusione dell'esame della segnalazione.

Il sistema permette di generare report testuali e rappresentazioni grafiche delle principali caratteristiche delle segnalazioni: canale di ingresso; tipologia di illecito segnalato; tempi medi di chiusura.

Il software è stato sviluppato ed è manutenuto tenendo conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, in osservanza all'art. 25 del GDPR n. 2016/679 e a quanto indicato in materia di sicurezza del trattamento dei dati dalle Linee Guida adottate dall' ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 le quali a pagina 2 (il periodo termina a pag.3) così recitano:
"In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, § 1, lett. c) del Regolamento), e, con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9, § 2, lett. b) del Regolamento in relazione all'art. 54-bis,) o a dati relativi a condanne penali e reati, possono, altresì, essere considerati

necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, § 1, lett. e) e art. 9, § 2, lett. g) e 10 del Regolamento)."

Si ricorda che il Segnalante non ha nessun obbligo a segnalare le condotte illecite previste dalla legge sul whistleblowing e, quindi, non è chiamato a risponderne per non averlo fatto.

L'invio della segnalazione, pertanto, esprime la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile da parte del segnalante in relazione al trattamento dei dati personali, tanto più che, stabilice l'ANAC nelle già richiamate Linee Guida, come riportato precedentemente, la base giuridica del trattamento non trova fondamento sul consenso del segnalante, bensì negli obblighi di legge a cui è sottoposto il titolare del trattamento qualora riceva una segnalazione.

CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA E SICUREZZA APPLICATIVA

1° LIVELLO – SISTEMI ESTERNI DI PREVENZIONE	
Scansione online delle vulnerabilità	**Nessus® Essentials: soluzione per la rilevazione delle vulnerabilità di Tenable®, Inc. Nel 2021 Tenable è stato un Software Vendor di Gartner rappresentativo della Vulnerability Assessment.**

2° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. DEL CLOUD SERVICE PROVIDER	
Service Provider	**Microsoft Azure.**
Tipologia di servizio cloud	**Public Cloud**
Certificazioni del cloud service provider	**Consulta la documentazione di conformità di Microsoft Azure.**

Localizzazione dei data center utilizzati	**West Europe (Netherlands)**
Livelli di sicurezza adottati dal service provider	**Operazioni eseguite da Microsoft per proteggere l'infrastruttura di Azure.**
Ridondanza dei dati del service provider	**Archiviazione con ridondanza di zona (Zone Redundancy Storage, ZRS): replica i dati archiviati in Azure in modalità sincrona su tre aree disponibili interne all'area primaria (primary region).**

3° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T.	
Firewall	**PfSense®, firewall riconosciuto come uno dei più potenti, sicuri ed affidabili.**
Back-up	**Procedura di back-up delle Virtual Machine:** • **1. Frequenza: ogni 4 ore.** • **2. Modalità di archiviazione: ridondanza geografica GRS (GEO-REDUNDANT-STORAGE). Copia dei dati in modo sincrono tre volte all'interno di un'unica posizione fisica nell'area primaria usando l'archiviazione con ridondanza locale. Copia quindi i dati in modo asincrono in un'unica posizione fisica nell'area secondaria. All'interno dell'area secondaria i dati vengono copiati in modo sincrono tre volte usando l'archiviazione con ridondanza locale.** • **3. Area Primaria: West Europe (Netherlands).**

	• 4. Area Secondaria : North Europe (Ireland). • 5. Retention Backup: 15 giorni.
disaster recovery	**Procedura di Disaster Recovery delle Virtual Machine:** 1. Modalità: Cross Region Restore. 2. Ridondanza: geografica (Geo-Redundancy Storage, GRS). Replica dei dati archiviati in Azure in modalità sincrona su una località fisica differente (regione secondaria). 3. Localizzazione del data center utilizzato per il Disaster recovery: North Europe (Ireland).
	RTO (Recovery Time Objective, il tempo necessario per il ripristino del sistema): 2 giorni lavorativi (tempo minimo)
	RPO (Recovery Point Objective, quantità massima di dati - espressa in ore - che l'azienda perde a seguito del verificarsi di un evento disastroso, poiché non rientrati nella normale procedura ciclica di back-up): 4 ore (tempo massimo)

4° LIVELLO – COMPONENTI SOFTWARE	
Sistema operativo	**Antivirus Microsoft Forefront**

Server virtuale	**L'accesso ai server virtuali avviene mediante una VPN ed utilizzando un profilo utente dimensionato strettamente in base alle necessità di monitoraggio e manutenzione.**

5° LIVELLO – CODICE APPLICATIVO	
Sicurezza informatica del produttore	Nell'ambito del processo di qualificazione del Cloud Marketplace ACN, il produttore ha validato i propri livelli di gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati della soluzione Whistleblowing Intelligente presso lo STAR Registry (Security, Trust, Assurance, and Risk) della Cloud Security Alliance. Visualizza la scheda di qualificazione del Marketplace ACN Cloud Visualizza la scheda di Whistleblowing intelligente su Cloud Security Alliance Visualizza la scheda del produttore su Cloud Security Alliance
Sistema di autenticazione	Sistema proprietario. È il sistema che vincola la password di accesso del singolo utente Interfacciamento con sistemi esterni. Possibilità di demandare la gestione dell'accesso utenti mediante procedura di Single Sign On con altri sistemi: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
IP filtering	Utenti collegati. Possibilità di visualizzare tutti gli utenti autenticati (non i Segnalanti) sulla piattaforma Whistleblowing Intelligente con i seguenti dati: cognome, nome, ruolo, indirizzo IP, ultimo accesso effettuato.

6° LIVELLO – DATI E DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE	
Criptaggio database e documenti	**1. Database. Chiave di criptazione dati a sua volta criptata mediante un algoritmo per un ulteriore livello di sicurezza. Il dato resta criptato nel database e la sua decrittazione avviene solo quando viene visualizzato.** **2. Documenti. Criptazione e decriptazione mediante chiave privata.**
Protocollo HTTPS	**L'HyperText Transfer Protocol Secure (over Secure Socket Layer) è un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge integrità e riservatezza dei dati scambiati tra la piattaforma e l'hardware (PC, tablet, smartphone) dell'utente che vi accede. Certificato SSL erogato da Network Solutions LLC.**

LIVELLI DI ACCESSO

Sono previsti i seguenti livelli di accesso:

- Responsabile: può vedere e fare tutto, tranne cancellare le segnalazioni ricevute
- Collaboratore: può vedere e agire solo sulle segnalazioni che gli vengono assegnate dal Responsabile
- Segnalante: può compilare e sottomettere un modulo di segnalazione e in aggiunta, vedere e integrare le informazioni riferite ad una singola segnalazione. Il sistema non può riconoscere il segnalante anche nel caso in cui egli ha fornito le sue generalità

DESCRIZIONE DEI CASI D'USO DEL SISTEMA

Autenticarsi

L'autenticazione per accedere alla piattaforma è richiesta unicamente all'utente Responsabile ed eventualmente ai suoi collaboratori aggiunti in fase di configurazione.
L'autenticazione potrà avvenire con username e password o, in alternativa,attraverso lo SPID
Ai segnalanti non è richiesta l'autenticazione.

Cambiare la password

Gli utenti hanno a disposizione la funzione "Cambio Password", come mostrato nella figura seguente

Segnalazioni
Dashboard
Pannello Ente
Accessi
Cambio password
Vecchia password:
Nuova password:
Conferma password:

Impostare il funzionamento del sistema

Il Responsabile è l'unico utente con i permessi per accedere alle funzioni di configurazione facendo clic sul "Pannello Ente" dal menù principale.
Nel Pannello di Ente il Responsabile potrà:

- denominare il proprio ente
- inserire lo stemma o il logo dell'ente
- inserire/modificare l'indirizzo di posta elettronica su cui vuole ricevere gli alert dalla piattaforma
- linkare l'atto organizzativo interno con il quale si disciplina l'istituto del Whistleblowing
- linkare l'informativa sul trattamento dei dati personali
- stabilire il numero di giorni massimo per l'avvio dell'istruttoria della segnalazione dal momento in cui la segnalazione viene acquisita dal sistema
- stabilire il numero di giorni massimo per la chiusura del procedimento dal momento in cui la segnalazione viene acquisita dal sistema
- aggiungere un collaboratore (crea l'utente con nome utente e password ed automaticamente una email viene inviata al collaboratore con le credenziali di accesso)
- rimuovere un collaboratore (automaticamente viene inviato una email di notifica all'utente rimosso)

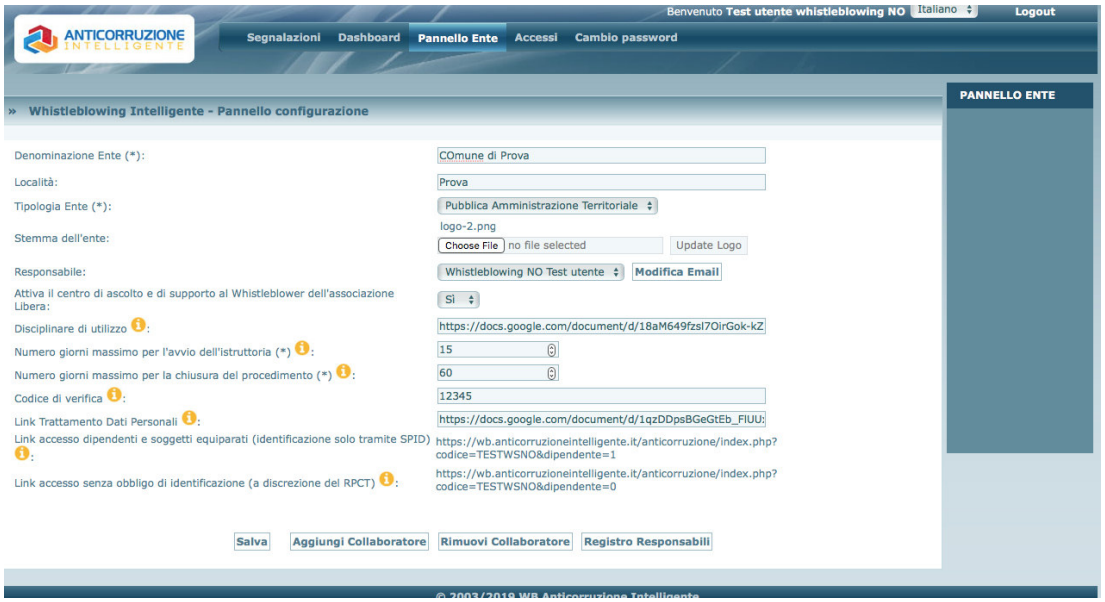

Pubblicare i link di accesso per i Segnalanti

Il sistema genera automaticamente 2 link di accesso per i segnalanti:

1. per i dipendenti e soggetti equiparati con obbligo di dichiarare le proprie generalità (canale specifico)
2. per soggetti che non desiderano dichiarare la propria identità (canale generico)

Il Responsabile rende disponibile il primo link ed, eventualmente (sulla base di una sua autonoma valutazione) il secondo link, affinché siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina indicata da ANAC.

Accedere alla piattaforma di segnalazione

Per accedere alla piattaforma di Whistleblowing, il segnalante clicca su un link posto nel sito istituzionale dell'ente in una pagina pubblica e, indipendentemente dal canale di accesso prescelto, egli accede ad una pagina iniziale in cui vedrà il nome e lo stemma/logo dell'ente e un chiaro riferimento al Whistleblowing.

Leggere l'atto organizzativo, le note esplicative e l'informativa sul trattamento dei dati personali

Nella pagina di accesso alla piattaforma, il segnalante potrà consultare sia l'atto organizzativo con il quale l'ente regola l'istituto del whistleblowing sia una pagina di spiegazioni sull'uso del sistema e ai concetti fondamentali del Whistleblowing.
Nel modulo di segnalazione il segnalante trova il link all'informativa sul trattamento dei dati personali predisposto dall'Ente.

Accedere al modulo di segnalazione attraverso il canale specifico (dipendenti/equiparati)

Dalla pagina di accesso alla piattaforma è possibile cliccare sul pulsante "NUOVA SEGNALAZIONE".
Per l'accesso al modulo di segnalazione, Il sistema richiede di acquisire i dati riferiti all'identità del segnalante attraverso lo SPID (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale). In questo modo si ha l'assoluta certezza dell'identità di colui che compie la segnalazione. Con lo SPID, il segnalante si identifica ma non si autentica nella piattaforma e neanche viene stabilita una relazione tra l'identità del segnalante e l'oggetto segnalazione.

Accedere al modulo di segnalazione attraverso il canale generico

Se il segnalante ha fatto l'accesso al sistema di segnalazione attraverso il link del canale generico, per accedere al modulo di segnalazione non è richiesto l'uso dello SPID.
In questo caso, il modulo di segnalazione propone i campi con il quale il segnalante può manifestare le sue generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), ma non è richiesto l'obbligo di compilazione.

Creare una segnalazione nel canale specifico (dipendenti/equiparati)

Dopo essersi identificato attraverso lo SPID, il segnalante accede al modulo come presentato nella figura seguente:

NUOVA SEGNALAZIONE DIPENDENTE

Clicca qui per leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali

ATTENZIONE
Per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato unicamente questa piattaforma. Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

Stai compilando questo modulo perchè:
☐ sei un dipendente di questo ente o soggetto equiparato (dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di questa amministrazione pubblica.)
☐ sei venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del tuo rapporto di lavoro
☐ sei mosso dall'intento di tutelare l'integrità di questo ente
☐ sei consapevole delle conseguenze a cui vai incontro in caso di segnalazioni false, rilasciate in mala fede o con intento denigratorio

E' necessario spuntare le caselle di controllo per poter inviare la segnalazione. Se non metti il segno di spunta su tutti quadratini non sarà visibile il pulsante d'invio.

Ti ricordiamo le tutele previste dalla legge nei confronti del Whistleblower: "Il pubblico dipendente che ... segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza... ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC ... " (dall'art.54 bis d. lgs 30/03/2001)

clicca qui per approfondire

Dati relativi al segnalante

I dati relativi alla tua identità e il contenuto stesso della segnalazione saranno criptati e gestiti con il massimo livello di sicurezza. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed, eventualmente, un suo collaboratore dichiarato nel disciplinare di regolamentazione dell'Istituto del Whistleblowing in uso nel tuo ente, sono gli unici soggetti che possono decriptare, nei casi previsti dalla legge, le informazioni contenute nel modulo di segnalazione.

Hai ancora qualche dubbio? **Leggi qui**

[redacted] Dati oscurati nella figura per riservatezza

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Qualifica/Ruolo *

Datore di lavoro *

ATTENZIONE: Puoi cambiare l'indirizzo e-mail dove ricevere le notifiche sul trattamento della segnalazione. Ti suggeriamo di utilizzare un indirizzo di posta elettronica privato o di crearne uno dedicato con nome di fantasia/fittizio: in questo modo resterai aggiornato in tempo reale e manterrai un grado elevato di sicurezza dei tuoi dati

elevato di sicurezza dei tuoi dati.

Email

Dati e informazioni relative al fatto

Quali fatti possono essere segnalati?

Ente in cui si è verificato il fatto *

Periodo/Data *

Luogo fisico in cui si è svolto *

Durata della condotta illecita * :

-- Scegli --

Come sei venuto a conoscenza del fatto? * :

Allega file multimediale

Scegli file...

Descrizione dei file allegati :

Soggetti coinvolti nel fatto

Descrizione del fatto * :

Soggetti dipendenti coinvolti

Soggetti privati coinvolti

Aziende coinvolte

Ulteriori informazioni riguardo i soggetti coinvolti :

Altre informazioni da segnalare

Altri soggetti che possono fornire informazioni

Indica a quali altri soggetti hai già inviato la segnalazione

- ☐ ANAC
- ☐ Corte dei Conti
- ☐ Autorità Giudiziaria
- ☐ Altra autorità

Allega eventuale esposto

Scegli file...

Indica se hai parlato con qualcuno dell'accaduto *

- ☐ Nessuno
- ☐ Colleghi
- ☐ Famiglia
- ☐ Sindacato
- ☐ Amici
- ☐ Il mio superiore
- ☐ Avvocato
- ☐ Polizia
- ☐ Carabinieri
- ☐ Guardia di Finanza
- ☐ Ispettorato per la Funzione Pubblica
- ☐ Altro

Dichiarazione. I fatti segnalati sono collegati direttamente o indirettamente a miei interessi * :

-- Scegli --

La segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della tua identità, può essere trasmessa ad altre Autorità, per i profili di rispettiva competenza.

ATTENZIONE

E' necessario spuntare tutte le caselle di controllo che trovi all'inizio di questo modulo per poter inviare la segnalazione.

Annulla

Se le dichiarazioni presentate ad inizio modulo non sono flaggate, il sistema non presenta il pulsante invio, come nel caso della figura.

Il sistema non consente di modificare i campi relativi all'identità del segnalante i quali, lo ricordiamo, sono acquisiti automaticamente da SPID. Unica eccezione è l'indirizzo di posta elettronica: l'utente può cancellare o modificare l'indirizzo e,ail preso in automatico dallo SPID

Creare una segnalazione nel canale generico

Il modulo di segnalazione del canale generico è uguale a quello del canale specifico, tranne per il fatto di non presentare la parte riprodotta nella figura seguente e per non compilare automaticamente le informazioni relative all'identità del segnalante. Tali informazioni possono anche non essere fornite e ciò non compromette la possibilità di inviare la segnalazione.

NUOVA SEGNALAZIONE DIPENDENTE

Clicca qui per leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali

ATTENZIONE
Per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato unicamente questa piattaforma. Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

Stai compilando questo modulo perchè:
☐ sei un dipendente di questo ente o soggetto equiparato (dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di questa amministrazione pubblica.)
☐ sei venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del tuo rapporto di lavoro
☐ sei mosso dall'intento di tutelare l'integrità di questo ente
☐ sei consapevole delle conseguenze a cui vai incontro in caso di segnalazioni false, rilasciate in mala fede o con intento denigratorio

E' necessario spuntare le caselle di controllo per poter inviare la segnalazione. Se non metti il segno di spunta su tutti quadratini non sarà visibile il pulsante d'invio.

Dopo aver inviato la segnalazione

Indipendentemente dal canale utilizzato, dopo aver inviato la segnalazione, al segnalante viene presentata a video la seguente pagina:

GRAZIE!

La tua segnalazione ci aiuterà a rendere la nostra organizzazione ancora più trasparente, integra ed efficiente.

Puoi monitorare l'iter del trattamento di questa segnalazione accedendo al **link** sottostante o inserendo il codice della segnalazione nella pagina iniziale del sistema di Whistleblowing Intelligente.

Codice segnalazione: **f1b5936b85fcbd6617b03f0fd2a637f9**

Nota Bene: nel caso si renda necessario decriptare e risalire ai tuoi dati identificativi verrai avvertito mediante messaggio privato e sull'entuale indirizzo email che hai indicato in fase di registrazione.

È importante monitorare lo stato della segnalazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione potrebbe richiedere attraverso la piattaforma ulteriori informazioni. Se non rispondi il procedimento si ferma. Copiati il codice della segnalazione se non hai inserito una casella di posta elettronica a cui il sistema può inviare le notifiche.

Se il segnalante ha lasciato un indirizzo di posta elettronica, riceve anche un alert come mostrato nella figura seguente

Grazie per il tuo contributo!

Denominazione ente: **Comune di Alba Adriatica**
Ente utilizzato come esempio

Data della segnalazione: **19/03/2023 18:35:32**

Il codice di verfica della segnalazione è il seguente: **0fe9a4475fb78ea610c44e9f16c3d12a**

Verifica ora »

Acquisizione della segnalazione da parte del Responsabile

Quando viene inserita una segnalazione, il Responsabile riceve un avviso dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica indicato nel pannello di configurazione.
Di seguito è possibile vederne un esempio:

Nessun altro utente riceve questo avviso, anche nel caso in cui il Responsabile abbia provveduto in fase di configurazione a nominare uno o più collaboratori.
Cliccando sul link “Verifica ora”, il responsabile sarà indirizzato sulla pagina di login e, dopo essersi autenticato, accede al pannello delle segnalazioni ricevute, una vista ordinata a partire dall’ultima segnalazione inviata con i dati identificativi della segnalazione, tra cui:

- data di creazione
- numero progressivo (assegnato automaticamente dal sistema)
- stato
- canale di invio

Finché il Responsabile non apre la segnalazione, questa non risulterà assegnata e lo stato sarà uguale a “Nuova”.
A 5 giorni dalla scadenza dei tempi per eseguire l'esame preliminare, così come determinato in fase di configurazione, il Responsabile riceverà ogni giorno, fino a quando non entra nella segnalazione, un alert in posta elettronica.

Esame dei requisiti essenziali della segnalazione

Dal momento in cui il Responsabile entra nella segnalazione, la segnalazione viene posta automaticamente nello stato “Esame preliminare”.
Il Responsabile vede il contenuto della segnalazione ma i dati relativi al segnalante, se sono stati inseriti, risultano oscurati e si vedranno unicamente degli asterischi se, invece non sono

stati stati inseriti, i relativi campi risulteranno vuoti (caso possibile per segnalazioni inviate tramite il canale in cui non è richiesta l'identificazione tramite SPID)
Nessuna informazione della segnalazione potrà essere modificata e nessuna segnalazione potrà essere eliminata.
Nella pagina dove è visualizzata la segnalazione, è indicata un'area dedicata al Responsabile della prevenzione della corruzione articolata in diverse sub aree, la prima delle quali è denominata "Analisi Preliminare".
In questa sub area, il RPC è guidato nell'attività di verifica dei requisiti essenziali della segnalazione, come mostrato nella figura seguente:

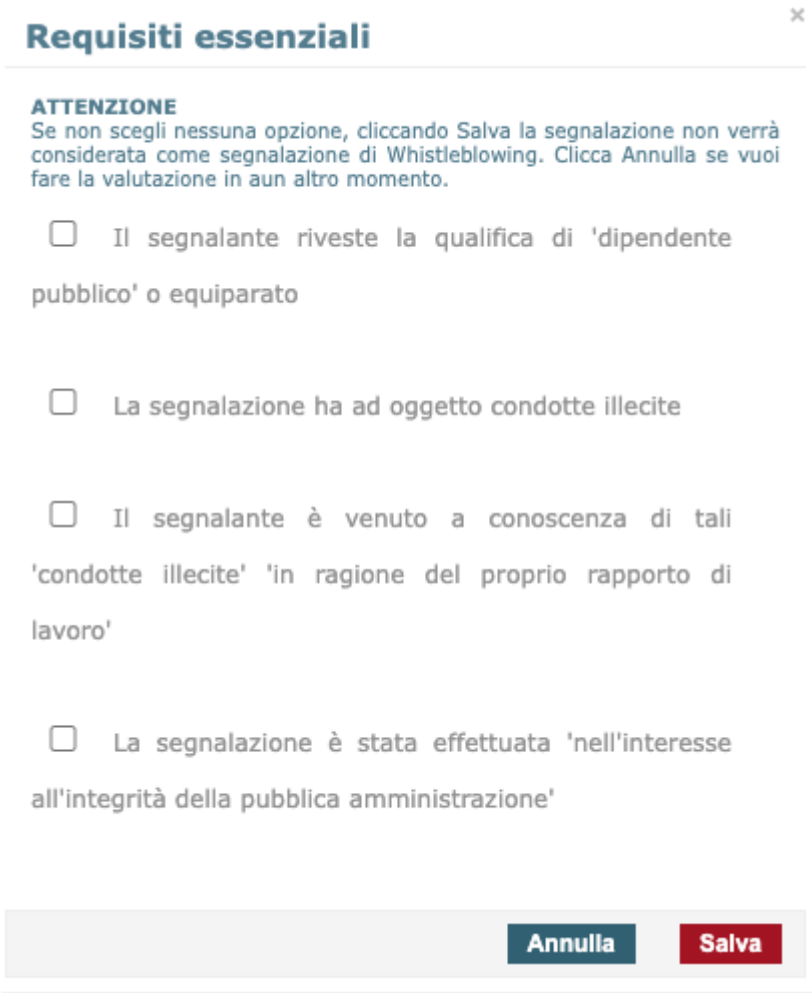

Dopo aver valutato i requisiti essenziali della segnalazione, il Responsabile può decidere di continuare con l'esame preliminare o assegnare ad un collaboratore tale attività, nel caso abbia aggiunto collaboratori nella fase di impostazione.

Affidare ad un collaboratore l'esame preliminare

Attraverso l'apposito pulsante, il Responsabile può assegnare l'esame della segnalazione ad un collaboratore tra quelli registrati in fase di impostazione, come mostrato nella figura di esempio riportata qui di seguito:

Esaminare una segnalazione

Se il Responsabile ha assegnato la segnalazione ad un collaboratore, egli riceverà un alert in posta elettronica; dopo essersi autenticato, il collaboratore vedrà la lista delle segnalazioni a lui assegnate a partire dall'ultima assegnata.
L'assegnatario della segnalazione (Responsabile o Collaboratore), entrando nella segnalazione potrà operare nell'area dedicata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed essere guidato nel compiere l'esame preliminare attraverso la seguente lista di controllo:

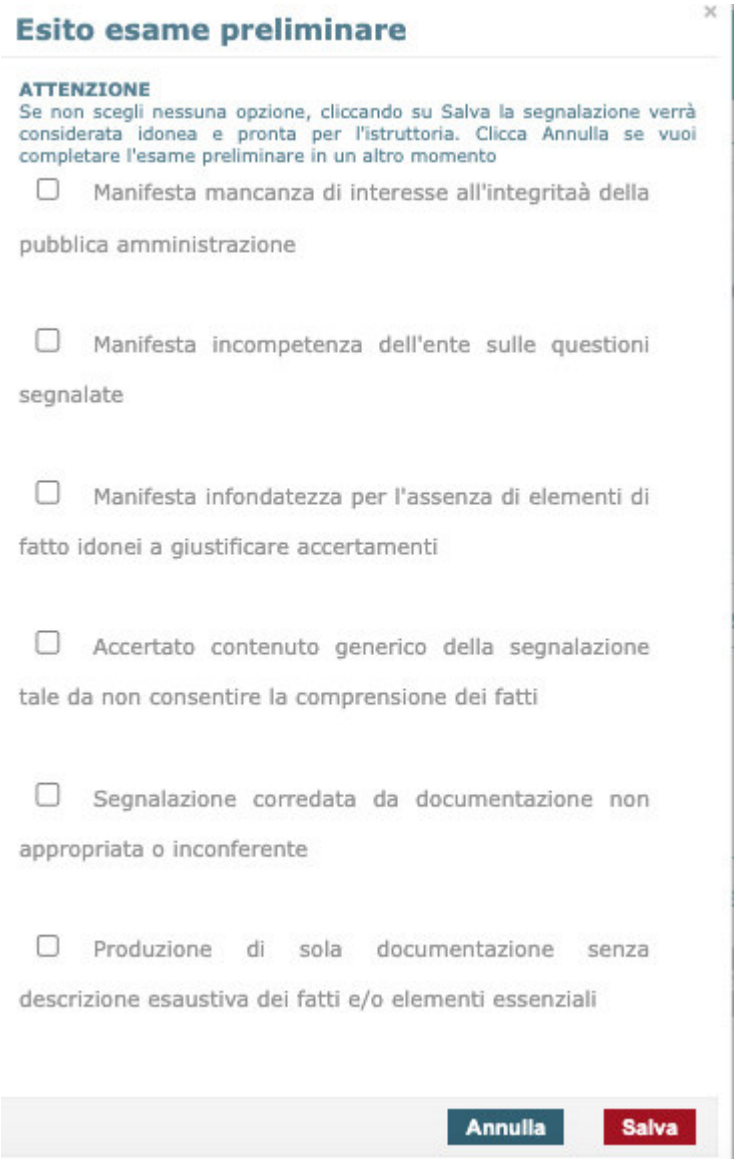

Richiedere chiarimenti/ integrazioni

Colui che ha in esame la segnalazione, può chiedere al segnalante chiarimenti e integrazioni entrando nell'area “Comunicazioni”: una chat asincrona che permette la comunicazione tra assegnatario della segnalazione e segnalante.
Il sistema si occupa di inviare un alert nella casella di posta elettronica del segnalante se indicata nel modulo di segnalazione.
Al momento in cui l’assegnatario invia un messaggio al segnalante, il sistema cambia lo stato della segnalazione in “In attesa di risposta” e sospende il conteggio del tempo in riferimento ai termini dell’esame preliminare.

Integrare la segnalazione e/o rispondere alle richieste di chiarimenti/integrazioni

Il segnalante può integrare la segnalazione precedentemente inviata e/o rispondere ad eventuali richieste da parte di colui che esamina la segnalazione.
Per accedere alla segnalazione, il segnalante può o cliccare sul link che riceve se ha indicato nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica, oppure rientrare nella pagina di accesso alla piattaforma di whistleblowing e digitare il Codice Univoco di Segnalazione che il sistema gli ha fornito al momento dell'invio della segnalazione stessa.
Nel caso di alert in posta elettronica, il messaggio non conterrà nessun riferimento al contenuto della segnalazione.
Quando il segnalante risponde ad un messaggio di colui che sta esaminando la segnalazione, il sistema ripristina automaticamente lo stato in cui era la segnalazione prima del messaggio da parte del Responsabile/Collaboratore e riprende il conteggio dei termini.

Accedere ai dati relativi all'identità del segnalante

Solo il RPC può accedere ai dati relativi all'identità del segnalante cliccando sul pulsante "Rivela Identità". Si apre una finestra di dialogo come riportato nella figura seguente

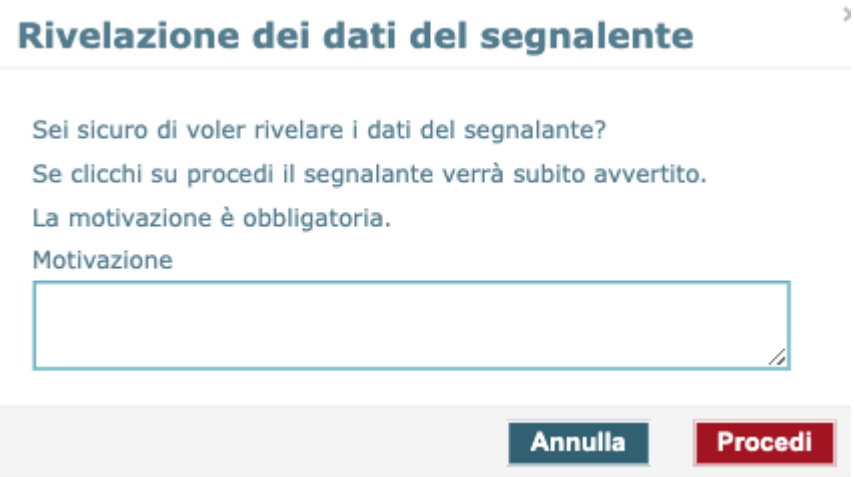

Il segnalante sarà immediatamente avvertito con un messaggio in posta elettronica (se ha lasciato il suo indirizzo) oppure potrà leggere il messaggio nella chat asincrona al primo accesso alla segnalazione dopo che il Responsabile ha messo in chiaro i suoi dati identificativi.
Per meglio proteggere l'identità del segnalante, il Responsabile ha la possibilità di cliccare sul pulsante "Oscura Identità" in modo da non renderne visibile i dati. Anche in quest'ultimo caso il segnalante sarà avvertito via mail e comunque troverà il messaggio nella chat asincrona riferita alla segnalazione.

Registrare le attività istruttorie e di verifica

L'esaminatore della segnalazione ha a disposizione un'area in cui annotare le attività istruttorie e di verifica svolte in relazione a quella specifica segnalazione, come mostrato nella figura seguente.

Scrivere la relazione conclusiva

Al fine di evitare upload e download di file, con il rischio di compromettere la segretezza dei contenuti della segnalazione e dell'identità del segnalante, così come specificato da ANAC nelle linee guida del giugno 2021, all'interno della piattaforma e in relazione alla singola segnalazione, l'esaminatore ha a disposizione un editor di testo completo per scrivere la relazione delle risultanze istruttorie., come di seguito mostrato

Risultanza Istruttorie:

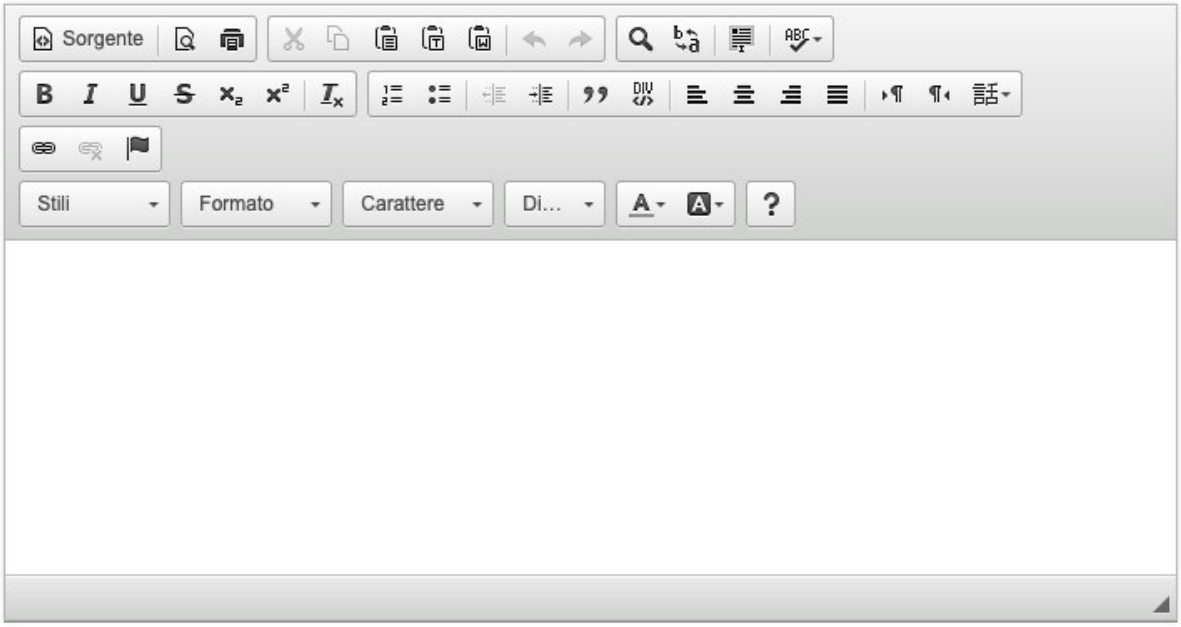

Chiudere la segnalazione

Quando l'esaminatore ritiene di aver concluso la verifica della segnalazione, può chiuderla cliccando sull'apposito pulsante. Il sistema mostrerà una finestra di dialogo come di seguito illustrato:

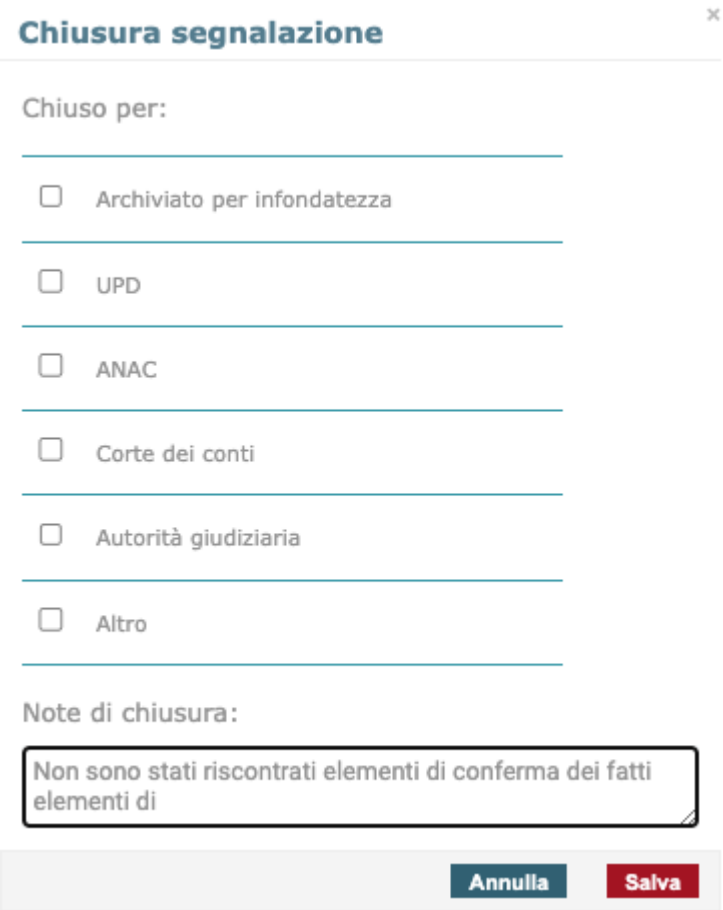

Cliccando su salva, il sistema invierà un messaggio al segnalante riportando il tipo di chiusura della segnalazione e le motivazioni sintetiche, sempre che il segnalante abbia inserito un indirizzo di posta elettronica nel modulo di segnalazione. In caso contrario, il segnalante vedrà la sua segnalazione in stato "Chiuso" al primo accesso alla segnalazione e potrà leggere le motivazioni.

Monitorare il processo della singola segnalazione

Il RPC ha la possibilità, per ogni segnalazione ricevuta, di ricostruire la cronologia delle azioni svolte, così come mostrato nella figura che segue:

Log del documento claims/incidente.php?idIncidente=534

wb.anticorruzioneintelligente.it/workflow/showLog.php?docId=528

» Log del documento

Log delle azioni relative al documento "claims/incidente.php?idIncidente=534"

Data e ora	Nome file	Dimensione	Processo	Stato iniziale	Stato destinazione	Utente	Azione	Motivazion
09/03/2023 16:16:53	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione		Nuovo	Importazione Automatica	IMMESSO	
09/03/2023 16:18:53	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	Nuovo	Esame preliminare	Test utente whistleblowing NO	STATO CAMBIATO	
09/03/2023 16:23:38	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	Esame preliminare	Nuovo	Test utente whistleblowing NO	STATO CAMBIATO	
09/03/2023 16:23:45	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	Nuovo	Esame preliminare	Test utente whistleblowing NO	STATO CAMBIATO	
09/03/2023 16:24:26	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	Esame preliminare	In attesa di risposta	Test utente whistleblowing NO	STATO CAMBIATO	
09/03/2023 16:34:21	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	In attesa di risposta	In attesa di risposta	Test utente whistleblowing NO	DATI ANAGRAFICI RIVELATI	
09/03/2023 16:35:47	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	In attesa di risposta	Chiuso	Test utente whistleblowing NO	STATO CAMBIATO	
09/03/2023 16:36:22	claims/incidente.php?idIncidente=534	0 B	Anticorruzione	Chiuso	Chiuso	Test utente whistleblowing NO	DATI ANAGRAFICI OSCURATI	

»Chiudi

Continuare il dialogo RPC- Segnalante anche quando la segnalazione è chiusa

Sia il segnalante sia il RPC hanno la possibilità di utilizzare la chat in relazione ad una specifica segnalazione anche quando la segnalazione è già in stato "Chiuso".
Per inviare e/o leggere messaggi in chat valgono le stesse regole di quando la segnalazione non è in stato "Chiuso".

Esprimere il consenso (o negarlo) a rivelare l'identità di segnalante in caso di procedimento disciplinare

Nel corso di un procedimento disciplinare originato da una segnalazione, si potrebbe rendere necessario, per il proseguimento del procedimento, rivelare il nome del segnalante.
Il segnalante pertanto, deve esprimere in modo inequivocabile il suo consenso.
Il sistema presenta al segnalante ogni volta che egli entra nella segnalazione, un avviso come di seguito riportato:

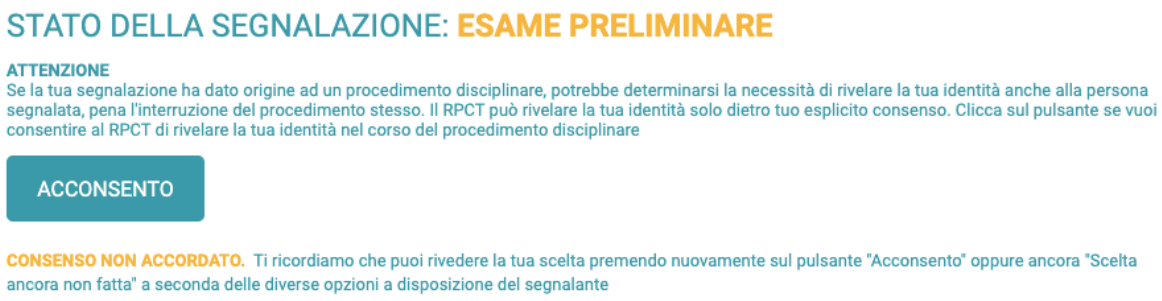

Cliccando sul pulsante “ACCONSENTO”, il sistema mostra questa finestra di dialogo:

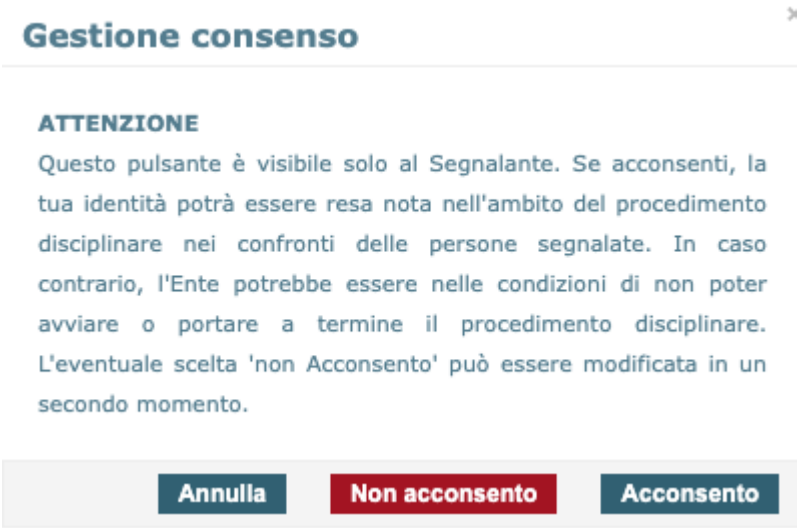

Cliccando sul tasto non acconsento, il segnalante ha, comunque, la possibilità di cambiare idea in futuro e cliccare sul tasto “Acconsento”. Quando, invece, fornisce il suo consenso cliccando sull’apposito tasto, non avrà più la possibilità di ritirare il consenso già espresso.
Il sistema rende visibile al segnalante e all’esaminatore della segnalazione se il consenso è stato fornito o negato, registrando data e ora di quando tale scelta è stata effettuata.

Creare la reportistica

Il RPC ha la possibilità di filtrare le segnalazioni ricevute utilizzando uno o più dei seguenti criteri:

Nell'esempio riportato nella figura precedente, si è voluto filtrare l'elenco delle segnalazioni utilizzando il criterio dello stato della segnalazione (Istruttoria) e il canale di accesso (soggetto esterno = canale generico). Di seguito viene riportato esempio di cosa restituisce il sistema:

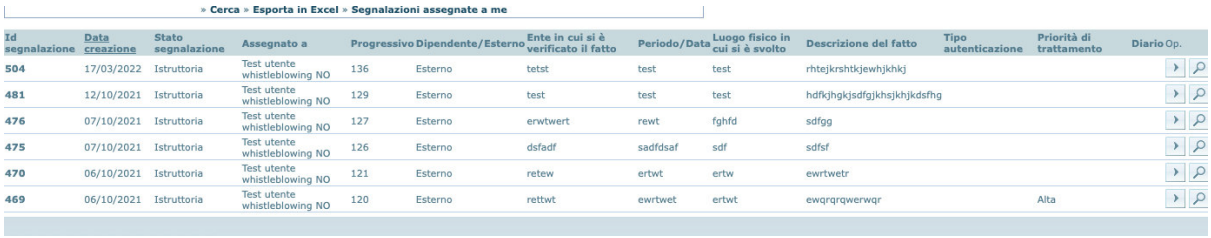

» Cerca » Esporta in Excel » Segnalazioni assegnate a me

Id segnalazione	Data creazione	Stato segnalazione	Assegnato a	Progressivo	Dipendente/Esterno	Ente in cui si è verificato il fatto	Periodo/Data	Luogo fisico in cui si è svolto	Descrizione del fatto	Tipo autenticazione	Priorità di trattamento	Diario	Op.
504	17/03/2022	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	136	Esterno	tetst	test	test	rhtejkrshtkjewhjkhkj				
481	12/10/2021	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	129	Esterno	test	test	test	hdfkjhgkjsdfgjkhsjkhjkdsfhg				
476	07/10/2021	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	127	Esterno	erwtwert	rewt	fghfd	sdfgg				
475	07/10/2021	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	126	Esterno	dsfadf	sadfdsaf	sdf	sdfsf				
470	06/10/2021	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	121	Esterno	retew	ertwt	ertw	ewrtwetr				
469	06/10/2021	Istruttoria	Test utente whistleblowing NO	120	Esterno	rettwt	ewrtwet	ertwt	ewqrqrqwerwqr			Alta	

E' così possibile ottenere l'elenco delle segnalazioni suddivise per tipologia, stato di avanzamento nel processo, ecc.
L'elenco filtrato delle segnalazioni può essere esportato in excel per gli usi consentiti.

Lavorare con la Dashboard

Il sistema mette a disposizione tre pannelli di controllo e altri sono facilmente creabili.
E' possibile filtrare le segnalazioni sulla base di un intervallo di tempo e osservarne la distribuzione rispetto a:

- Tipologia di illecito

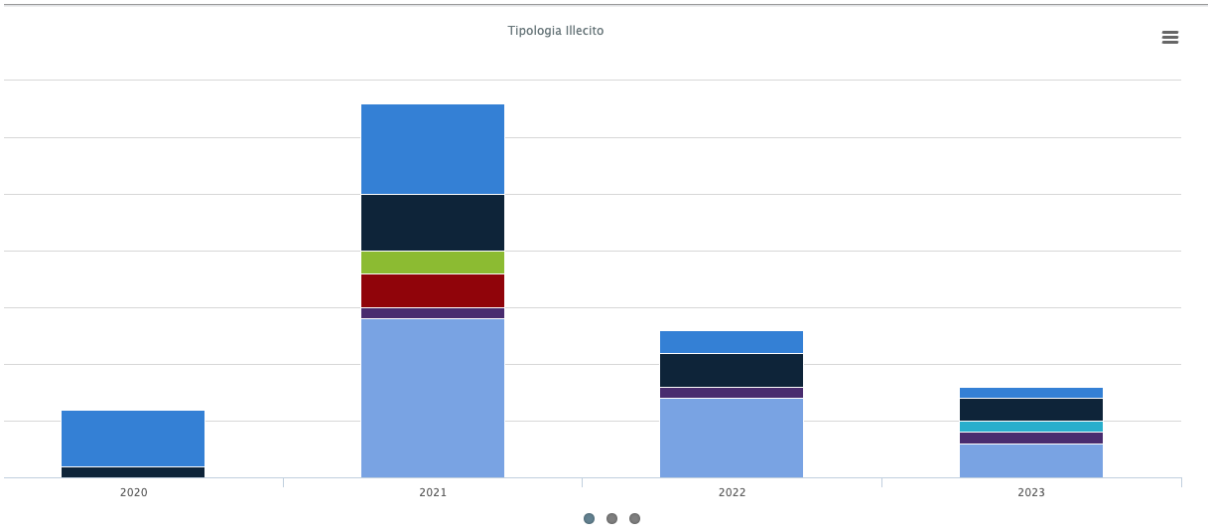
Tipologia Illecito
2020
2021
2022
2023

- tempo di chiusura delle segnalazioni

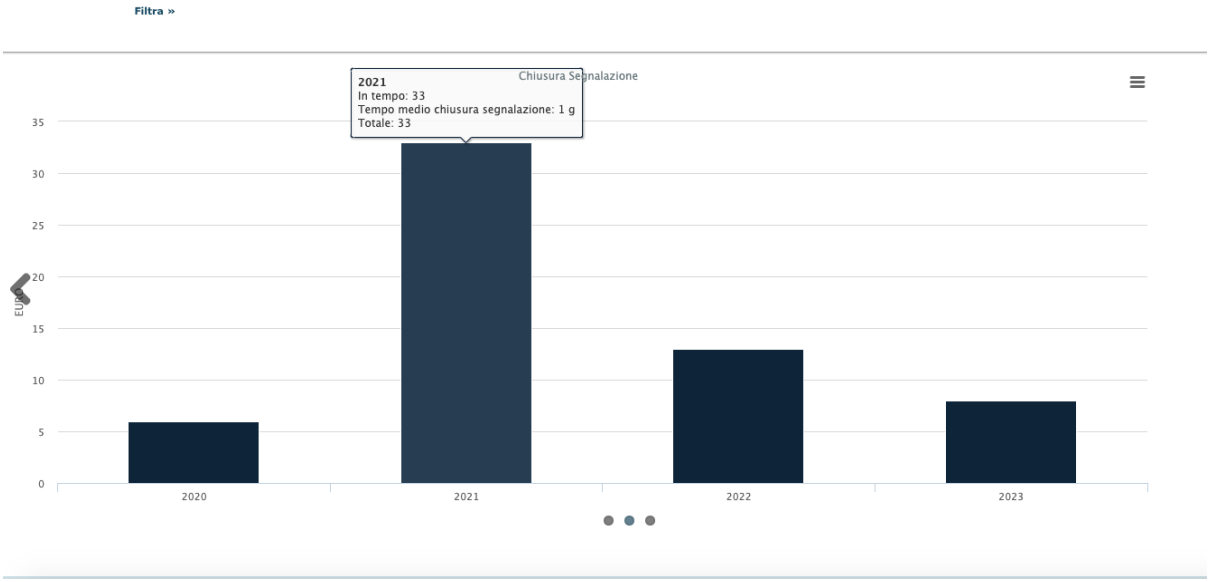

-

- Per canale di ricezione

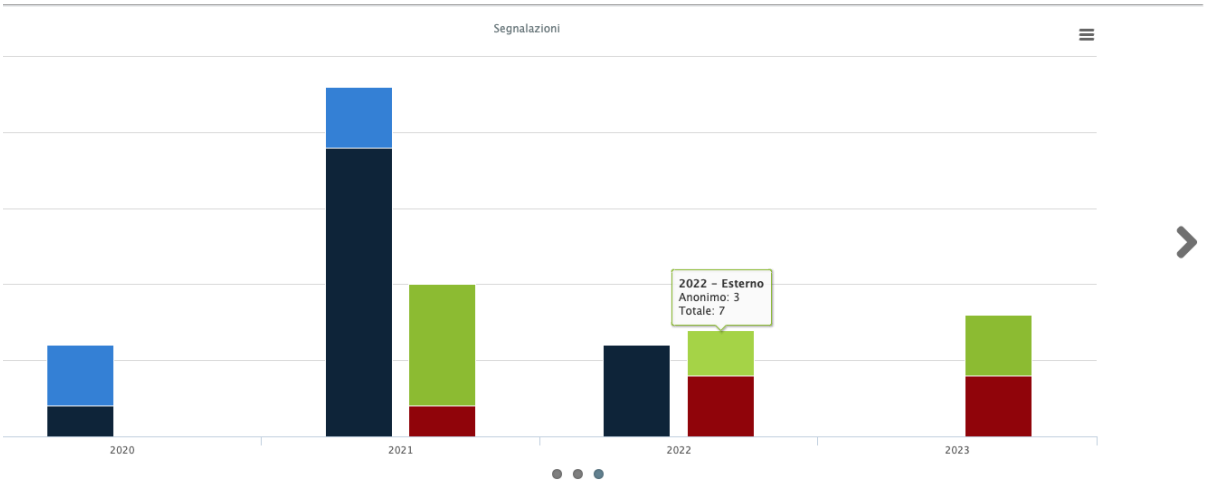

-

L'utente ha la possibilità di stampare l'istogramma o di scaricarlo in diversi formati, come mostrato nella figura seguente:

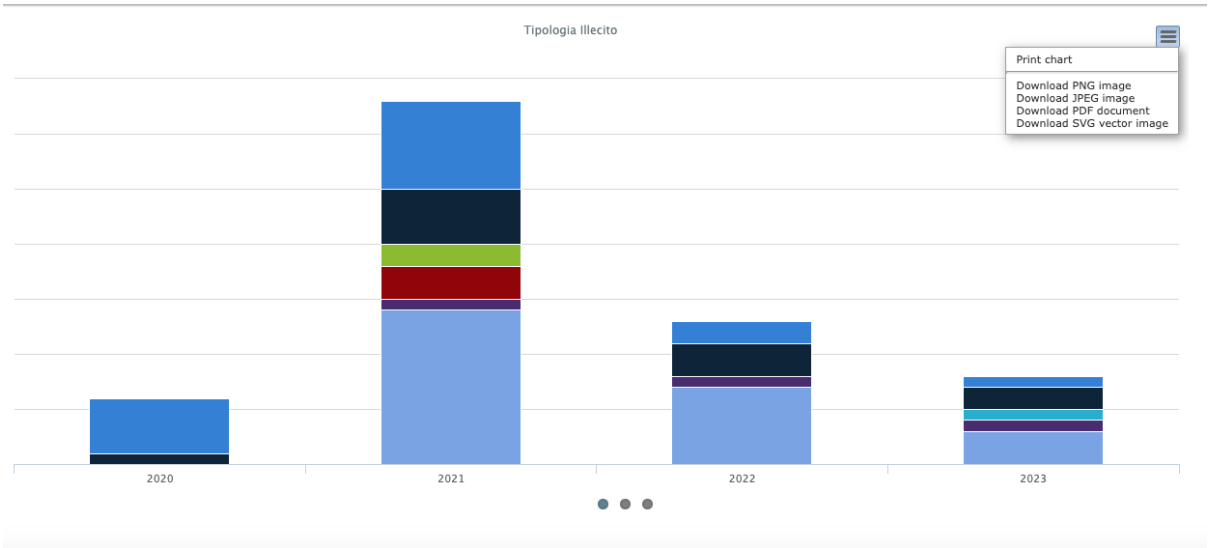

Cambiare il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il sistema fornisce la procedura per sostituire nel Sistema Responsabile; è così possibile generare automaticamente un vero e proprio registro dei Responsabili che si sono succeduti nella carica e i relativi periodi di attività, come mostrato nella prossima figura:

Registro Responsabili

Cognome	Nome	Inizio Incarico	Fine Incarico
Test utente	whistleblowing NO	27/05/2020	
resp.aggiunto	antonio	26/05/2020	27/05/2020
Test utente	whistleblowing NO	04/09/2019	26/05/2020

Chiudi

SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E NORMATIVA

Nel corso della durata contrattuale, un team di esperti con elevate competenze tecnologiche e di dominio applicativo, curerà il costante aggiornamento del sistema in riferimento all'evoluzione normativa nazionale e internazionale oltre che allo stato dell'arte del contesto tecnologico di riferimento.
In ogni caso l'UPO è sollevata da ogni rischio di obsolescenza e da ogni obbligo di aggiornamento.